CCNL LAVORO DOMESTICO

1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028

Firmatari datoriali	Firmatari sindacali
Fidaldo, Domina	Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, Federcolf

ISTITUTI ECONOMICI

Mensilità aggiuntive	**Tredicesima**	Una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, da corrispondere in occasione del Natale e comunque entro il mese di dicembre
Scatti di anzianità	• 7 scatti biennali • Ciascuno scatto è pari al 4% del minimo tabellare	
Indennità	• Vitto e alloggio • Assistenza a più di una persona non autosufficiente • Indennità baby sitter fino al compimento del sesto anno di età di ciascun bambino assistito	

Maggiorazioni

Tipologia	Incrementi
Lavoro notturno (tra le ore 22:00 e le ore 6:00)	20 %
Straordinario nella fascia oraria 6:00 - 22:00	25 %
Straordinario nella fascia oraria 22:00 - 6:00	50 %
Lavoro festivo	60 %
Straordinario festivo	60 %

Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le 40 e fino alle 44 settimanali, solo se eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6:00 e le ore 22:00, sono compensate con la maggiorazione del 10%.

ISTITUTI NORMATIVI

Orario di lavoro	
Coefficiente giornaliero	**26**
Orario normale di lavoro settimanale	**Lavoratori conviventi** 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali **Lavoratori non conviventi** 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, su 5 o 6 giorni

Ferie e permessi	
Ferie	• 26 giorni lavorativi, indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro frazionabili in non più di 2 periodi all'anno - Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non fruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale • Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo (per un rimpatrio non definitivo) è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio
Riposo settimanale	• Riposo settimanale di 36 ore; • Da godere per 24 ore di domenica, e le residue 12 in qualsiasi altro giorno della settimana. • Se si lavora nelle 12 ore di riposo non domenicale, quelle 12 ore saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40% (salvo godimento in altro giorno della settimana). • Il riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di 24 ore e deve essere goduto la domenica.
	• Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. • Maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto per le prestazioni di lavoro richieste per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte.

<table>
<tr><td rowspan="7">Permessi retribuiti</td><td>Visite e pratiche</td><td>Permessi individuali retribuiti per visite mediche documentate, rinnovo del permesso di soggiorno e pratiche di ricongiungimento familiare: 16 ore annue per conviventi, ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’art. 14, comma 2; 12 ore annue per non conviventi con orario non inferiore a 30 ore settimanali, riproporzionate se l’orario è inferiore</td></tr>
<tr><td>Formazione</td><td>• 40 ore (elevate a 64 per i corsi promossi da Ebincolf), per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per assistenti familiari, ai lavoratori a tempo pieno e indeterminato con anzianità di servizio di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro
• Utilizzabili anche per eventuali attività formative previste dalla normativa e necessarie per il rinnovo dei titoli di soggiorno</td></tr>
<tr><td>Lutto familiare</td><td>3 giorni lavorativi</td></tr>
<tr><td>Nascita figlio</td><td>Al lavoratore padre spettano le giornate di permesso retribuito e di congedo facoltativo in caso di nascita di un figlio, nella misura prevista dalla normativa vigente</td></tr>
<tr><td>Diritto di studio</td><td>Le ore relative agli esami annuali, entro l’orario giornaliero, sono retribuite nei limiti di quelle occorrenti agli esami stessi</td></tr>
<tr><td>Permessi sindacali</td><td>6 giorni lavorativi nell'anno per i componenti degli organi direttivi territoriali e nazionali delle associazioni sindacali firmatarie del presente CCNL</td></tr>
<tr><td>Assistenza familiari disabili</td><td>Possibilità di fruire dei permessi retribuiti previsti e, su accordo tra le parti, di ulteriori permessi non retribuiti per assistere familiari con grave disabilità certificata</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Permessi non retribuiti</td><td colspan="2">• Per ulteriori permessi non retribuiti concordati tra le parti</td></tr>
<tr><td colspan="2">• Per giustificati motivi, (in questo caso non è dovuta l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio)</td></tr>
<tr><td colspan="2">• Per la frequenza di corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell’obbligo o di specifico titolo professionale; le ore non prestate non sono retribuite, ma possono essere recuperate a regime normale</td></tr>
<tr><td colspan="2">• In caso di certificata disabilità, ulteriori permessi non retribuiti da concordare tra le parti</td></tr>
<tr><td colspan="3">Festività e festività soppresse</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Festività</td><td colspan="2">Festività riconosciute per legge e il Santo Patrono.</td></tr>
<tr><td colspan="2">In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore ha diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Per il rapporto di lavoro ad ore le festività sono retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale.</td></tr>
<tr><td>Festività soppresse (ex festività)</td><td colspan="2">Compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell'intera giornata nelle festività previste per legge.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Malattia e infortunio</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Malattia</td><td>Conservazione del posto (comporto)</td><td><table><tr><th>Anzianità</th><th>Periodo</th></tr><tr><td>fino a 6 mesi</td><td>10 giorni di calendario</td></tr><tr><td>da 6 mesi a 2 anni</td><td>45 giorni di calendario</td></tr><tr><td>oltre 2 anni</td><td>180 giorni di calendario</td></tr></table>• Il periodo di conservazione del posto si calcola nei 365 giorni successivi all’evento
• In caso di malattia oncologica i periodi sono aumentati del 50%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Durante i periodi di malattia spetta la retribuzione globale di fatto per un massimo rispettivamente di 8, 10 e 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui sopra, nella seguente misura:

Trattamento economico
<table><tr><th>Periodo</th><th>Retribuzione</th></tr><tr><td>Dal 1° al 3° giorno</td><td>50%</td></tr><tr><td>Dal 4° giorno in poi</td><td>100%</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">Infortunio</td><td>Conservazione del posto (comporto)</td><td colspan="2"><table><tr><th>Anzianità</th><th>Periodo</th></tr><tr><td>fino a 6 mesi</td><td>10 giorni di calendario</td></tr><tr><td>da 6 mesi a 2 anni</td><td>45 giorni di calendario</td></tr><tr><td>oltre 2 anni</td><td>180 giorni di calendario</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="3">Trattamento economico: retribuzione globale di fatto a carico del datore di lavoro per i primi tre giorni di assenza; per il resto si applicano le prestazioni INAIL previste dalla normativa.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Congedi e aspettative</td></tr>
<tr><td></td><td>Maternità</td><td colspan="2">• Si applicano le norme di legge; è vietato adibire al lavoro le donne nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto, nell’eventuale periodo tra tale data e il parto effettivo e nei 3 mesi successivi al parto, salvo anticipi o posticipi previsti dalla legge</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Congedi</td><td>Paternità</td><td colspan="2">• 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, anche non continuativi, da fruire dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi</td></tr>
<tr><td>Genitorialità</td><td colspan="2">• Per ogni figlio, ciascun genitore ha diritto a un periodo continuativo non superiore a quattro mesi, senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto</td></tr>
<tr><td>Matrimoniale</td><td colspan="2">• Congedo retribuito di 15 giorni di calendario
• Possibilità di fruire del congedo matrimoniale anche non in coincidenza con la data del matrimonio, purché entro un anno. La mancata fruizione del congedo a causa di dimissioni del lavoratore non determinerà alcun diritto alla relativa indennità sostitutiva
• Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo del congedo, ove non fruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.</td></tr>
<tr><td>Violenza di genere</td><td colspan="2">Periodo massimo di tre mesi nell’arco temporale di tre anni, con indennità corrispondente all’ultima retribuzione corrisposta direttamente dall’INPS</td></tr>
<tr><td>Aspettative</td><td>Gravi motivi</td><td colspan="2">12 mesi</td></tr>
<tr><td colspan="4">Prova</td></tr>
<tr><td colspan="4">• 30 giorni per lavoratori inquadrati nei livelli D, Ds e per tutti i lavoratori operanti in regime di convivenza
• 8 giorni per gli altri lavoratori
• I giorni a riferimento sono quelli di lavoro effettivo</td></tr>
<tr><td colspan="4">Preavviso per licenziamento o dimissioni</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rapporti di lavoro non inferiori a 25 ore settimanali</td><td colspan="2">Rapporti di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali</td></tr>
<tr><td colspan="2">- 15 giorni di calendario per anzianità fino a 5 anni
- 30 giorni di calendario per anzianità oltre 5 anni</td><td colspan="2">- 8 giorni di calendario per anzianità fino a 2 anni
- 15 giorni di calendario per anzianità oltre 2 anni</td></tr>
<tr><td colspan="4">Nota: in caso di dimissioni i suddetti termini saranno ridotti del 50%</td></tr>
<tr><td colspan="4">Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, il preavviso è di 30 giorni di calendario fino ad un anno di anzianità, e di 60 giorni di calendario per anzianità superiore</td></tr>
<tr><td colspan="4">I termini di preavviso raddoppiano se il datore di lavoro licenzia prima del 31° giorno successivo al termine del congedo di maternità</td></tr>
<tr><td colspan="4">Contratto a termine</td></tr>
<tr><td>Durata</td><td colspan="3">• La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto non sia superiore a 12 giorni di calendario
• Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi; in questi casi si possono effettuare fino a 4 proroghe a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato
• La durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa l’eventuale proroga, ai 24 mesi
• Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, è necessario l’inserimento della causale</td></tr>
</table>

Applicazione	• È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto, nei seguenti casi: - per l'esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo - per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all'estero - per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e assenti per assistere familiari in situazione di grave disabilità certificata, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto - per sostituire lavoratori in ferie - per l'assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo

Welfare			
Ente Bilaterale	**Ebincolf**		
Previdenza integrativa	Le Parti concordano di istituire una forma di previdenza complementare per i lavoratori del settore, con modalità da concordare entro tre mesi dalla stipula del presente contratto		
	Contribuzione	**a carico lavoratore**	- 0,55 % della retribuzione utile al calcolo del TFR
		a carico datore	- 1 % della retribuzione utile al calcolo del TFR
		TFR	
Assistenza sanitaria integrativa	**CAS.SA.COLF**		

ALTRI ISTITUTI CONTRATTUALI

Tema	Sintesi contrattuale
Inquadramento	Quattro livelli, ciascuno con parametro ordinario e "super"; il lavoratore addetto a mansioni plurime ha diritto all'inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti.
Contratto individuale	La lettera di assunzione deve indicare applicazione del CCNL, data di inizio, livello e mansione, periodo di prova, convivenza, orario, retribuzione, luogo di lavoro, ferie, contributi di assistenza contrattuale ed eventuali impianti audiovisivi.
Lavoro ripartito	È consentita l'assunzione di due lavoratori che assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa; il contratto deve essere stipulato in forma scritta.
Prestazioni notturne	Sono disciplinate le discontinue prestazioni notturne di cura alla persona tra le 20:00 e le 8:00 e le prestazioni esclusivamente di attesa tra le 21:00 e le 8:00, con retribuzione secondo le tabelle contrattuali.
Trasferimenti e trasferte	Per il trasferimento in altro comune è previsto preavviso scritto di almeno 15 giorni; per i primi 15 giorni spetta una diaria pari al 20% della retribuzione globale di fatto, oltre al rimborso delle spese di viaggio e trasporto. Per la trasferta è prevista diaria giornaliera pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, salvo obbligo già previsto nella lettera di assunzione.
TFR	In ogni caso di cessazione spetta il trattamento di fine rapporto, determinato sulla retribuzione percepita nell'anno comprensiva del valore convenzionale di vitto e alloggio e divisa per 13,5.
Assistenza contrattuale	Contributi obbligatori nella misura oraria di euro 0,06, di cui euro 0,02 a carico del lavoratore.
Decorrenza e durata	Decorrenza 1° novembre 2025; scadenza 31 ottobre 2028, con rinnovo tacito triennale in assenza di disdetta nei termini contrattuali.